

12

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del documento conclusivo. Ricordo che nella precedente seduta la Commissione decise di approfondire il punto VII, « Proposte parlamentari e loro critica », per procedere eventualmente al suo stralcio, e di integrare il successivo punto VIII « Proposte scaturite dall'indagine » che rappresenta il documento finale.

Ha chiesto di intervenire l'onorevole Silvia Costa.

SILVIA COSTA. Signor Presidente, ritengo che la relazione della collega Guidetti Serra costituisca un contributo utilissimo, completo ed organico rispetto ad una materia delicata come la verifica dell'applicazione della legge n. 184.

Nel corso della precedente seduta si decise di integrare la parte riguardante le proposte, raccogliendo – come ha fatto correttamente il relatore – le indicazioni emerse dalle audizioni. In questa sede, tuttavia, penso che la Commissione possa formulare proprie valutazioni sia avendo presente le informazioni ed i dati evidenziati dagli incontri svolti, sia interpretando alcune esigenze sottolineate.

In ordine al punto VIII, « Proposte scaturite dall'indagine », ritengo si debba condividere la preoccupazione, espressa peraltro da tutti gli intervenuti, circa la

carenza di dati e l'assenza di un osservatorio nazionale sulla condizione del minore in Italia, realizzato invece in altri paesi. Ciò è tanto più vero se si pensa che valutando la presenza dei minori negli istituti si è rilevata la non comparabilità e la disomogeneità dei dati nonché la genericità delle categorie di classificazione dei minori (abbandonati, orfani, eccetera).

Da questo punto di vista, quindi, si deve prestare una maggiore attenzione alla realizzazione di un osservatorio nazionale, al luogo istituzionale in cui collocarlo, nonché alla classificazione delle categorie dei bambini presenti negli istituti.

Nonostante esista una direzione del Ministero di grazia e giustizia che si occupa dei problemi minorili, e sia stato istituito il Consiglio nazionale dei minori, è utile definire in sede parlamentare la collocazione istituzionale dell'osservatorio. Tale decisione dovrà essere assunta essendo consapevoli che attualmente vi sono tre luoghi in cui incardinare queste competenze: mi riferisco al Ministero di grazia e giustizia, al dipartimento per gli affari sociali (che mi auguro in prospettiva assuma una competenza istituzionale oltre ad un portafoglio) oppure al Consiglio nazionale dei minori operante presso il Ministero dell'interno. Diversamente si rischia non solo di avere istituzioni estranee le une alle altre, ma anche di prestare un'attenzione notarile alla problematica.

Non va dimenticato che una delle motivazioni poste a base della decisione di avviare l'indagine conoscitiva fu proprio quella di capire perché – nonostante la vigenza di strumenti quali l'adozione, l'adozione internazionale e l'affidamento fa-

miliare – numerosi siano ancora i bambini presenti negli istituti. Le motivazioni sono numerose, differenti e non si può fare di ogni erba un fascio, ma la difficoltà principale è che non siamo in grado di stabilire le connessioni tra il funzionamento della legge e la permanenza dei bambini negli istituti. Dunque la prima indicazione da inserire nella relazione concerne proprio l'istituzione dell'osservatorio, e la sua collocazione.

In ordine al ruolo del tribunale dei minori a mio avviso si potrebbe, e si dovrebbe, integrare l'indicazione contenuta nella relazione con le valutazioni emerse nel corso dell'indagine. Diciamolo con grande franchezza: oggi in Italia, se da un lato si indirizzano ai tribunali dei minori numerose annotazioni, dall'altro si richiede una maggiore specializzazione e professionalità dei giudici minorili; una maggiore capacità del tribunale dei minori di essere terzo rispetto alle parti in causa e non parte esso stesso.

Sarebbe utile inserire nelle conclusioni un elemento che è emerso dalle valutazioni di alcuni magistrati minorili, e cioè – visto che l'adozione è aggirata con falsi riconoscimenti di paternità e che esiste, connessa con le situazioni di abbandono, reale o presunto, la questione delle separazioni e dei divorzi – la necessità di prendere in considerazione alcune proposte di legge volte ad istituire il tribunale dei minori e della famiglia, accorpando tutta la materia in un unico organismo. In questo senso sono pervenute sollecitazioni non solo da parte dei giudici minorili, ma anche di molte associazioni e personalmente ritengo che si tratti di un'indicazione strategica da perseguire.

La seconda questione concernente il tribunale dei minori, oltre alle proposte di modifica, riguarda il problema delle garanzie del contraddittorio. L'onorevole Guidetti Serra ha riferito che essa era stata sollevata dal giudice Cavallo; da parte mia sono perfettamente d'accordo, aggiungendo però la postilla che quando si sottrae un bambino alla famiglia si dovrebbe prevedere la possibilità, anche d'ufficio, di nominare un difensore, perché vi deve essere la terzietà del tribu-

nale dei minori, il quale deve agire da giudice e non da antagonista. Accanto a questo aggiungerei un suggerimento pervenuto da Carlo Alfredo Moro e ripreso, se non vado errata, anche dal giudice Cavallo: di fronte a casi che hanno colpito l'opinione pubblica, denominati provvedimenti d'urgenza o informali adottati dal giudice minorile, si dovrebbe prevedere che vi sia una formalizzazione obbligatoria dell'atto entro 30 giorni, pena la decadenza dell'atto medesimo. In sostanza si dovrebbe introdurre qualcosa che garantisca maggiore equilibrio fra le parti e minori possibilità di abusi, giacché si sono verificati episodi abbastanza clamorosi di bambini sottratti alla famiglia senza che venissero fornite informazioni su dove fossero per una durata di tempo esageratamente lunga rispetto alla possibilità di impugnare l'atto, perché i provvedimenti informali o d'urgenza non sono impugnabili. Tale tipo di cautela credo possa far cadere alcune preoccupazioni nei confronti di qualche esagerazione – non voglio chiamarla abuso – che si è verificata nel nostro paese.

Terza questione. Molti amministratori locali hanno segnalato che siamo in presenza di una legge sull'adozione che è arrivata molto prima che vi fosse un sistema di riferimento di sicurezza sociale, non essendo stata ancora approvata la legge-quadro sull'assistenza ed i servizi. Mancano infatti: il sostegno da dare alla famiglia in difficoltà per evitare forme improprie di abbandono, adozione od affidamento; il sostegno da garantire alle famiglie affidatarie; l'inquadramento dei servizi alla famiglia e non soltanto alla persona. Pertanto, a distanza di alcuni anni dall'emanazione della legge e sulla base di quanto emergerà dall'esame del Parlamento, si richiedono, per così dire, indicazioni attuative o da parte del Ministero di grazia e giustizia o del dipartimento per gli affari sociali o dell'interno, richiamando ad una maggiore omogeneità di comportamenti.

Molti giudici minorili hanno lamentato il senso di impotenza che hanno i tribunali dei minori quando, sulla base

della relazione dell'assistente sociale, verificano che la famiglia d'origine ha difficoltà oggettive che però sarebbe possibile superare con il conferimento di sussidi economici o di altre forme di assistenza e gli enti locali rispondono che non vi sono le somme sufficienti in bilancio: in questo modo molti bambini devono andare a vivere in un istituto.

Secondo una ricerca compiuta dalla consulta nazionale sulla chiesa e l'emarginazione, il 33 per cento dei bambini che vivono in un istituto vi sarebbero ricoverati per ragioni di tipo economico. La legge certamente non prevedeva un'ipotesi di questo tipo, limitandosi a parlare del diritto del bambino alla propria famiglia e provvedendo alla sua integrazione o sostituzione (nel caso dell'adozione) solo in caso di difficoltà, permanente o temporanea.

Ritengo che la legge debba spingersi oltre, prevedendo che il tribunale dei minori possa, a livello locale, decretare il diritto di una determinata famiglia all'assistenza. Mi rendo conto di non esprimermi in termini sufficientemente tecnici e giuridici, però, in sostanza il tribunale dei minori, oltre a chiedere ai servizi sociali di intervenire tramite l'assistente sociale, non ha un modo diverso di decretare il diritto della famiglia ad avere un minimo di sussidi; esistono comuni che non prevedono nessuna forma, anche economica, per le famiglie in evidenti difficoltà. Ciò provoca negli assistenti sociali e nei tribunali dei minori un grande senso di impotenza, che rende difficile parlare di recupero della famiglia originaria.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, condivido le valutazioni della collega Guidetti Serra: bisogna rafforzare gli accordi bilaterali con i paesi di maggiore provenienza dei bambini (è importante che il Brasile abbia approvato una legge sulla tutela dei minori), mentre per quanto riguarda i consolati colpisce una certa difficoltà operativa del Ministero degli affari esteri.

A questo proposito sarebbe utile un approfondimento, d'intesa con la Commis-

sione esteri, poiché mi pare che, in considerazione del grande impatto che l'adozione internazionale ha e pare sia destinata ad avere nel futuro, il dipartimento *ad hoc* del Ministero degli affari esteri abbia un organico minimo e scarse competenze. Visto che è stato creato un dipartimento per l'immigrazione, si dovrebbe prendere in considerazione il problema dei bambini che non entrano nel nostro paese al seguito del proprio nucleo familiare, ma per ragioni di studio o di salute, il che costituisce un *escamotage* per procedere ad adozioni in modo strisciante.

Anche su questo è necessario un minimo di vigilanza ed una sorta di richiamo al Ministero degli affari esteri perché si attrezzi meglio rispetto al problema, in collegamento con i propri consolati nei paesi di maggiore provenienza e con il Ministero di grazia e giustizia. Mi pare assurdo che nei consolati non esista una figura che possa effettivamente fungere da referente dei genitori che si recano all'estero ad adottare un bambino, anche ai fini di verificare le intermediazioni che avvengono.

Attualmente esistono soltanto sei associazioni riconosciute ed autorizzate, ma solo il 13 per cento delle adozioni internazionali avvengono attraverso di esse, che inoltre si trovano quasi esclusivamente nel nord Italia. Credo pertanto che il primo punto sia quello di accelerare, laddove vi fossero associazioni valide, le procedure di riconoscimento, al fine di garantire che i canali legali siano effettivamente da preferire rispetto agli altri. In secondo luogo ritengo sia molto importante – poiché molte famiglie, dopo aver ottenuto il certificato di idoneità all'adozione internazionale, non sanno a chi rivolgersi – raccogliere la proposta che a cura del Ministero di grazia e giustizia venga predisposta una sorta di *vademecum*, che indichi ai genitori quali siano le persone serie autorizzate ad operare in questo campo e quali siano i percorsi certi. Molto spesso l'illegalità non nasce dalla volontà di trovare una scappatoia, ma dall'impossibilità di agire diversamente.

Non mi attardo su questioni che potrebbero tradursi in inviti. Per esempio, è emersa una circostanza che mi preoccupa molto: le idoneità per le adozioni internazionali sono date con molta più facilità rispetto a quelle nazionali, pur sapendo che nel primo caso l'impatto è notevolmente più difficile dal punto di vista psicologico. Ciò può essere storicamente determinato – è anche comprensibile – dal fatto che si pone in essere un atto di solidarietà nei confronti di un altro paese; tuttavia, bisogna stare attenti ad evitare episodi riguardanti bambini che alla lunga non vengono veramente accolti ed accettati; infatti, dietro le quinte dell'adozione talvolta serpeggiano alcuni ri-fiuti.

Relativamente ai bambini immigrati – l'onorevole Guidetti Serra ha elencato i modi in cui si può aggirare l'ostacolo dell'adozione – mi risulta, per esempio, che oggi nel nostro paese i provveditorati agli studi dovrebbero inviarne un elenco al Ministero della pubblica istruzione, indicandone la provenienza; solo in alcuni casi si provvede in tal senso. Dico questo per evidenziare la necessità di una direttiva complessiva sull'applicazione della legge, che riguardi anche il censimento dei minori presenti e da tutelare nel nostro paese.

Dal punto di vista culturale, mi sembra che sullo sfondo sia da registrare una tendenza, da me non condivisa – ad essa fa cenno nel suo lavoro l'onorevole Guidetti Serra –, a ritenere sempre e comunque preferibile l'affidamento familiare all'adozione o alla casa famiglia o all'istituto. Nel caso in cui il bambino sia molto piccolo e risulti difficile prevedere che il disagio della famiglia di origine sia temporaneo (alcuni magistrati hanno elaborato una carta dei criteri con cui giudicare se un bambino sia affidabile o adottabile, ovvero se la famiglia sia o meno recuperabile), credo sia preferibile, contrariamente a quanto avviene oggi, un'adozione rispetto ad un affidamento che dura tantissimo e lascia il bambino con un'incertezza anche di carattere personale.

D'altra parte, occorre invitare gli enti locali nell'applicazione della legge non soltanto a guardare con ostilità agli istituti, ma anche a dare una forma di sostegno e di controllo, perché si trasformino in piccole e medie comunità di tipo familiare. Infatti, Adolfo Beria d'Argentine ha detto in altre occasioni che molto spesso la famiglia d'origine – e io direi soprattutto quella recuperabile – tende a considerare la casa famiglia o l'istituto in qualche modo più neutrale rispetto alla possibilità di essere completamente soppiantati come identità familiare; in altri termini, una famiglia che attraversa un momento di temporanea difficoltà preferisce affidare un bambino ad una comunità familiare più che ad un'altra famiglia per evitare che quest'ultima finisca per essere considerata dal bambino come la sua, poiché quella situazione di incertezza può risultare molto dura.

In questo senso mi pare che, anche all'interno delle nostre audizioni, sia prevalsa la consapevolezza di un equilibrio da mantenere rispetto a due spinte forti, secondo le quali sempre e comunque bisogna ricorrere all'adozione oppure sempre e comunque è opportuno utilizzare lo strumento dell'affidamento alla famiglia. A mio avviso, specialmente quando si tratta di persone, non è possibile distinguere il bianco dal nero.

Questa era la valutazione complessiva che volevo esprimere, dopo aver ringraziato l'onorevole Guidetti Serra per il lavoro svolto.

CARLO CASINI. Mi sono assentato per un periodo piuttosto lungo dai lavori di questa Commissione, avendo compiuto, per ragioni che per brevità non dirò, un giro in Brasile, nel corso del quale ho visitato orfanotrofi, tribunali per i minorenni e consolati.

In questa circostanza ho maturato un convincimento che vorrei dire a questa Commissione. In Brasile è stato approvato l'anno scorso questo statuto dei bambini, che tuttavia è già in fase di revisione e forse verrà modificato entro l'anno proprio con riferimento alla legge

sull'adozione. I giudici per i minorenni di quel paese hanno manifestato l'intenzione di usare criteri restrittivi, dal momento che, secondo quanto è a loro conoscenza, i bambini adottati in Italia verrebbero poi messi in istituto. Tale convinzione, che è palesemente falsa, si è probabilmente determinata perché la stampa brasiliana ha fatto un po' di rumore su alcuni casi dolorosi che purtroppo si sono verificati e perché nello stesso tempo è rispuntato l'orgoglio nazionale, la volontà di non apparire un paese dove esiste ancora una quantità enorme di bambini non registrati all'anagrafe. Nella sola città di Salvador, situata nello stato di Bahia, nel 1989 sono stati ammazzati sessanta bambini, *meninhos de rua*; pare - le fonti sono autorevoli - si trattasse di piccoli delinquenti (magari anche grossi dal punto di vista dei fatti, ma piccoli come età) che erano diventati fastidiosi nella zona dei grandi alberghi, dei magazzini e mettevano in difficoltà il turismo e gli affari.

La situazione dell'infanzia brasiliana è certo altamente drammatica. Si è formata un'associazione per la tutela dei ragazzi di strada, che in certe città rappresentano il 30 per cento. Il loro *leader*, che è comparso sui giornali brasiliani, è stato sequestrato, secondo quanto si dice per reazione da parte di qualcuno che ha interesse a contrastare l'esistenza di una tale associazione.

A mio avviso, sarebbe possibile compiere un'indagine abbastanza semplice per conoscere caso per caso, quanto meno a campione, l'esito delle adozioni internazionali. Basterebbe avere i visti consolari di un determinato paese e verificare la situazione dell'ultimo quinquennio, perché l'affermazione secondo cui i ragazzi adottati finiscono in istituto è palesemente falsa e non si può attribuire un significato di carattere generale a fatti incresciosi, che pur si sono verificati.

Secondo la mia impressione, tali episodi riportati dai giornali - qui lo posso dire - in larga misura non dipendono da noi, ma da loro. Il grande problema è dato dagli intermediari, che poi sono gli avvocati. In un sistema giudiziario di

adozione in cui non conta lo stato di abbandono, ma il consenso dei genitori, quest'ultimo può essere ottenuto in mille modi. L'avvocato ha interesse in tal senso perché da un'adozione che va a buon fine naturalmente trae vantaggi economici; d'altra parte, i genitori che vivono in miseria danno il loro consenso sia per la prospettiva che viene loro data, sia perché - secondo quanto mi è stato detto da un giudice - affermando poi che tale assenso è stato estorto, dispongono di un ulteriore mezzo di pressione per ottenere altro denaro.

Mi si dice anche che in alcuni uffici giudiziari i giudici vengono scelti, creando una sorta di situazione di monopolio, per ragioni facilmente intuibili.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Quando sono atti giudiziari e non amministrativi.

CARLO CASINI. Nel caso del Brasile, sono atti giudiziari. Diventa dunque essenziale un servizio, garantito dallo Stato italiano, di controllo presso le ambasciate e i consolati che in genere, si dimostrano distratti su questo problema, limitandosi a svolgere un controllo formale. Immagino che un servizio in cui operasse un legale italiano o del posto, il quale sia comunque garantito attraverso la nostra conoscenza, al limite - perché no? - un giudice tutelare o del tribunale dei minorenni (certamente, ci vorrebbe un sistema legislativo) potrebbe dare sicurezza e garanzia.

Certamente, bisogna prima di tutto aiutare la famiglia d'origine e in secondo luogo favorire le adozioni locali per evitare fenomeni di sradicamento. Però, non c'è dubbio che di fronte a certe situazioni drammatiche non si può dire che l'adozione internazionale sia un esproprio, una colonizzazione!

Sotto questo profilo non dobbiamo scoraggiarla, ma semmai favorirla attraverso la stipulazione di convenzioni e prevedendo garanzie tali da permettere l'applicazione di un istituto che, nella maggior parte dei casi, ha conseguito risultati positivi.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Nel ringraziare il relatore, onorevole Guidetti Serra, per il ragguardevole lavoro svolto, intendo ricollegarmi alle considerazioni che il collega Casini formulava a proposito del Brasile. Personalmente ho vissuto un'esperienza analoga in Ecuador, Costa Rica e Guatemala, paesi nei quali esistono garanzie se l'adozione è il frutto di un atto giudiziario e non amministrativo, il cui presupposto però non è lo stato di abbandono, ma il consenso dei genitori che chiaramente può essere estorto oppure « aiutato » in mille modi.

Devo dire che nutro preoccupazioni perché se da un lato le associazioni esistenti, che sono lo strumento di collegamento per l'adozione internazionale, garantiscono adozioni di un certo tipo, dall'altro i consolati e gli uffici preposti al controllo delle adozioni *contra legem* risultano totalmente carenti. Confesso di essere rimasta allibita dalle affermazioni del capufficio della decima direzione generale del Ministero degli affari esteri, dottor Cavaterra, secondo le quali si è privi di informazioni, di quel *minimum* di strumenti, di personale e di sistemi di controllo.

Dunque, per evitare le adozioni o i riconoscimenti di paternità *contra legem* l'unica strada percorribile consiste nella stipulazione di convenzioni internazionali, almeno con i paesi in cui è maggiore l'offerta di minori, in particolare gli Stati dell'America Latina.

In questa direzione dovremmo domandare al Governo di attivarsi per avviare un'azione politica in grado di consentire la stipulazione di convenzioni con questi paesi e ove possibile — come ha sostenuto la collega Costa e ribadito l'onorevole Casini — di creare uffici, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, idonei a fornire quelle garanzie minime oggi assolutamente assenti.

Poiché però è nota la situazione in cui versano i consolati, sarebbe utile intervenire almeno in favore delle strutture diplomatiche ubicate nei paesi dove risulta maggiore l'offerta di minori.

Posto che purtroppo in Italia ogni tribunale dei minori è portatore di una pro-

pria corrente di pensiero (per cui le tesi dei tribunali dei minori di Torino e di Venezia si diversificano da quelle dei tribunali di Milano, di Napoli o di Roma), vorrei ricordare che la legge commina, nel caso di un'adozione o di un riconoscimento di paternità *contra legem*, una sanzione penale cui si aggiunge quella accessoria dell'inidoneità ad ottenere i riconoscimenti. A fronte di tale previsione, occorrerebbe consentire al magistrato competente di valutare caso per caso anche l'applicazione della sanzione aggiuntiva, perché si tratta pur sempre di materia riguardante i diritti delle persone e della famiglia nei confronti dei quali non bisogna tenersi in tasca nessuna verità!

Ripeto, occorre consentire al magistrato di valutare complessivamente la situazione. Personalmente non possiedo le certezze espresse da alcune associazioni che si occupano di adozione, soprattutto in presenza di controlli non tempestivi e di situazioni in ragione delle quali un bambino viene strappato dalla famiglia naturale, dato alla famiglia adottiva e dopo alcuni anni consegnato ad una nuova famiglia adottiva.

Si deve avere fiducia nella magistratura, anche se queste ovviamente sono mie convinzioni sulle quali l'ANFAA non sarà d'accordo, così come non lo è su tantissimi altri argomenti.

Premesso che l'indagine avviata dalla Commissione era concentrata sull'adozione — ed in tale ambito le adozioni internazionali hanno costituito uno dei temi principali di cui ci siamo occupati —, ritengo che un messaggio vada lanciato nei confronti dell'istituto dell'affidamento, soprattutto nel momento in cui nel paese si registra un desiderio di equilibrio nella famiglia e nel lavoro e si riscopre la voglia della maternità e della paternità.

Al riguardo l'ente locale potrebbe svolgere un'opera di informazione facendo comprendere alle persone che l'affidamento non è un istituto minore e che si può essere « vicepadre » e « vicemadre » per una vita, senza che questa esperienza sia considerata una *deminutio* rispetto all'adozione, vieppiù quando si registrano po-

chissime adozioni dato che non vi sono bambini. O meglio i bambini ci sono purtroppo, ma manca il presupposto per la loro adozione, cioè lo stato di abbandono. Quindi, occorre riaffermare e rilanciare l'istituto dell'affido spiegando che non è l'anticamera dell'adozione e che nonostante la sua temporaneità seguire un minore dai 7 ai 17 anni significa praticamente contribuire alla sua formazione.

L'altra questione riguarda gli istituti tenuto conto che presupposto della legge n. 184 è che il bambino viva nella famiglia naturale, mentre in passato, da parte di taluni tribunali dei minorenni, vi era una filosofia di tipo diverso, con conseguenti difficoltà di difesa all'interno del processo posto in essere dal tribunale.

Per mia esperienza professionale ho mediamente grande stima dei magistrati delle sezioni civili. Quanto all'ipotesi di istituire un tribunale della famiglia, sarei dell'opinione di lasciare al tribunale dei minori la competenza penale (così come era nel 1934), conferendo tutte le altre attribuzioni al giudice della famiglia. Tuttavia è importante rendere centrale all'interno del Parlamento questo problema, sia dal punto di vista della giustizia penale – laddove i minori sono soggetto di reato ma anche oggetto, quando vengono utilizzati dalla mafia o dalla camorra proprio perché non sono imputabili – sia dal punto di vista legislativo e di organizzazione della giustizia.

In sintesi, ritengo sia necessario chiedere al Governo di avviare ipotesi di accordi con i paesi maggiormente interessati dall'adozione internazionale; rafforzare la decima direzione generale del Ministero degli esteri ed almeno i consolati nei paesi dove grande è l'« offerta » di minori; compiere un grande sforzo culturale all'interno del nostro paese per rilanciare non solo l'adozione, ma istituti come l'affido; scindere infine il fatto che vi siano molti bambini in istituto, per i quali manca lo stato di abbandono (anche se di fatto vi è), dalla possibilità di procedere alle adozioni; operare un ripensamento dal punto di vista legislativo sull'adozione internazionale, rilanciando

tutti gli istituti che si occupano dei minori.

Ringrazio la collega Guidetti Serra per il lavoro che ha compiuto e sono convinta che da questa Commissione uscirà una serie di richieste, tra le quali quella di un maggiore controllo nei confronti di alcune organizzazioni, per fare in modo che nascano le associazioni di tutela, le quali costituiscono un raccordo fondamentale fra la politica, i partiti ed i cittadini.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo l'apprezzamento del Governo soprattutto nei confronti della parte della relazione che conduce un'attenta analisi del fenomeno delle adozioni selvagge, sulle cause che le determinano nonché delle circostanze, delle lacune legislative e delle carenze di controllo che in pratica le rendono possibili. La relazione presentata si estende inoltre, per contiguità, alle condizioni dei minori dei paesi ove esistono i bacini di fornitura degli adottandi ed in proposito utilizza informazioni fornite da enti di ricerca interessati alla rilevazione della condizione dei minori, terminando con una parte propositiva che il Governo ritiene un pò generica.

Anche dagli interventi che sono stati pronunciati oggi emerge uno stimolo ad individuare in maniera operativa le soluzioni più adeguate per affrontare la situazione analizzata ampiamente nella relazione. Faccio presente che presso l'ufficio legislativo del ministero sta lavorando una commissione incaricata della modifica ed integrazione della legge 4 maggio 1981 concernente l'adozione e l'affidamento dei minori, istituita con un decreto ministeriale del 4 ottobre 1989, il cui lavoro si trova in fase molto avanzata. Sarebbe opportuno, per ogni iniziativa parlamentare in tema di adozione, che ci si potesse avvalere del lavoro di questa Commissione, che si concretizzerà in uno schema di articolato da sottoporre al più presto al ministro di grazia e giustizia per la preventiva approvazione, e che fornirà una proposta di intervento per cia-

scuno degli aspetti della legge vigente che hanno dato luogo a problemi applicativi. Il Governo si impegna ad accelerare al massimo la messa a disposizione di tale lavoro che, come ho detto, si trova in fase conclusiva e che senz'altro risulterà utile alle Commissioni parlamentari.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Vorrei solo ricordare che, proponendo l'indagine conoscitiva e procedendo alla stesura della relazione conclusiva, ho inteso semplicemente riportare buona parte della documentazione pervenuta e riferire quanto era stato raccolto nel corso delle audizioni.

Personalmente, neanche io sono d'accordo su molte cose o penso che dovrebbero essere formulate diversamente. Mi sono limitata - mi sembrava doveroso in assenza di una relazione di maggioranza - a fare lo scrivano. Chi ha letto il documento avrà notato che sono riportati integralmente moltissimi documenti; ho indicato tra virgolette le frasi dette, perché non volevo far miei determinati elementi, che potevano risultare interessanti come punto da cui partire e certamente non costituivano una conclusione.

Si tratta di un semplice lavoro di indagine, da cui ciascuno trae le sue valutazioni, che può risultare utile come sollecitazione. Mi rallegro dell'attenzione prestata e della discussione sviluppatasi attorno ad un documento che non ha nessun'altra finalità.

Anche l'altra settimana era sorto un equivoco in quanto taluno aveva affermato di non condividere alcuni criteri. In realtà, il documento non contiene le proposte e le critiche della Commissione, ma il pensiero esposto da altri e da me riportato.

PRESIDENTE. Dal momento che l'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento, si conclude con l'approvazione di un documento conclusivo che dia conto dei risultati acquisiti, darei incarico all'onorevole Guidetti Serra, dopo aver sentito informalmente i gruppi, di predisporre sulla base delle indicazioni emerse un documento conclusivo da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

BIANCA GUIDETTI SERRA. Dal momento che nella giornata di domani verranno discusse le mie dimissioni, qualora venissero accolte, sarei lieta se qualcuno dei colleghi mi sostituisse nello svolgimento di tale compito.

SILVIA COSTA. Diamo per certo che le sue dimissioni saranno respinte.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,45.